



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA**

Sezione Lavoro

Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 462/2021 R.G.

promossa da

[REDACTED]

rappresentate e difese per procura in calce al ricorso introduttivo dall'avv. MARIAGRAZIA CARUSO (c.f. CRSMGR65M61A522M)

ricorrenti

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*; elettivamente domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA n. 149,



CATANIA, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI CATANIA, che lo rappr. e dif. *ex lege*

resistente

FATTO E DIRITTO

Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << *Modifiche al codice di procedura civile* >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (*Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice... Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio ... per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza ("è considerato data di udienza a tutti gli effetti"), e disponendo che << Il giudice provvede entro **trenta** giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, *ergo* nel libro delle Disposizioni Generali.

Con il ricorso introduttivo, depositato il 10.03.2021, le ricorrenti in epigrafe hanno esposto:

- di essere dipendenti del Ministero dell'Istruzione nell'area professionale del personale docente e di avere svolto servizio pre-ruolo alle dipendenze del medesimo Ministero convenuto con la qualifica di insegnanti in forza di contratti a tempo determinato; tutte con sede di servizio nell'ambito della circoscrizione del Tribunale adito;
- che a seguito della conferma in ruolo in conseguenza della stipula di contratti a tempo indeterminato alle ricorrenti, però, erroneamente il servizio pre-ruolo sia ai fini giuridici che economici non è stato riconosciuto per intero in applicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994;



- che, infatti, alle stesse veniva riconosciuta l'anzianità complessiva pre-ruolo precisata in ricorso per ognuna di esse, e non, sia a fini giuridici che economici, l'intero servizio prestato come dalla documentazione presentata e quale risultante dai decreti di ricostruzione di carriera.

A supporto delle proprie domande le ricorrenti hanno evidenziato:

- che l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» per quanto di interesse in questa sede, espressamente prevede: *“1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”*;
- che in virtù della norma sopra richiamata il docente precario, come accaduto in fattispecie, dopo il quarto anno di servizio preruolo, subisce una riduzione di un terzo del servizio preruolo reso, sotto il profilo giuridico, mentre subisce una riduzione di due terzi del servizio stesso sotto il profilo economico; successivamente all'immissione in ruolo, quindi, in virtù dell'anzidetta norma, il docente si trova a perdere, per tutti i pregressi anni di precariato, oltre alla riduzione sotto il profilo giuridico anche gli incrementi retributivi che gli sarebbero stati riconosciuti se fosse stato assunto da subito a tempo indeterminato;
- che l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 (il quale anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica), viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo



stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente assunto ab origine a tempo indeterminato;

- che nella specie la P.A. convenuta ha operato nei confronti delle ricorrenti proprio la discriminazione sopra censurata, negando il riconoscimento dell'intero periodo pre-ruolo;
- che per le ricorrenti deve computarsi l'anzianità sulla base dei medesimi criteri che valgono per gli assunti a tempo indeterminato e nel calcolo occorre tener conto del servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati); e deve, inoltre, tenersi conto del servizio eventualmente prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo;
- che in conseguenza della discriminazione operata dalla P.A. evocata in giudizio, in fattispecie dovrà procedersi alla disapplicazione della norma di diritto interno di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 nonché per ciascuna delle ricorrenti dell'illegittimo decreto di ricostruzione della carriera con conseguente riconoscimento alle docenti ricorrenti del medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato anche ai fini della progressione stipendiale;
- che le ricorrenti hanno, dunque, diritto all'anzianità equivalente a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere le stesse mansioni;
- che, quindi, va dichiarato il diritto delle ricorrenti alla progressione professionale retributiva in relazione al servizio prestato in ragione dei contratti di lavoro a termine di cui agli atti, con conseguente condanna dell'Amministrazione



convenuta a collocare le ricorrenti nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio svolto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato (ciascuna per le rispettive decorrenze) e, conseguentemente, a corrispondere le somme così spettanti sulla scorta delle tabelle stipendiali contrattuali via via succedutesi, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo.

Le ricorrenti in epigrafe hanno, pertanto, rassegnato le seguenti:

<< Conclusioni

- Previa disapplicazione della norma interna di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 nonché dei provvedimenti (decreti ricostruzione) della p.a. convenuta in giudizio che hanno riconosciuto erroneamente il servizio prestato ut supra, accertare e dichiarare il diritto delle odierne ricorrenti all'immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;

- accertare che le ricorrenti hanno diritto ad essere collocate nella fascia stipendiale conseguente alla pregressa anzianità riconosciuta con conseguente diritto all'incremento stipendiale, con i relativi accessori di legge a titolo di anzianità di servizio;

- condannare il Ministero evocato in giudizio al pagamento delle differenze retributive così maturate oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio >>.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Scolastica convenuta, contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto.

In particolare, ha eccepito:

- che la materia della ricostruzione della carriera dei lavoratori immessi in ruolo che hanno prestato precedente servizio a termine è disciplinata dalla previsione di cui all'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994, disciplinante i criteri di tale ricostruzione;
- che tale previsione è legittima e conforme al diritto comunitario;
- che, pertanto, le domande spiegate da parte ricorrente appaiono prive di fondamento, mentre corretta è l'azione dell'Amministrazione;



- che, in subordine rispetto a quanto sopra dedotto, il ricalcolo dell'anzianità in contestazione, dovrà tener conto del solo servizio effettivo prestato dal supplente prima dell'immissione in ruolo, senza, cioè, applicare la regola dell'equivalenza fissata dall'art. 489 D.L.vo n. 297/1994, come interpretato dall'art. 11., comma 14 della legge 124 del 1999, in base al quale 180 giorni di servizio sono equiparabili ad un anno scolastico, e senza valorizzare le interruzioni fra un rapporto e l'altro;
- che, inoltre, il servizio effettivo da riconoscere, secondo i suindicati criteri al docente, andrà *"maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da un ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati)"*.

L'Amministrazione resistente ha, anche, eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi e risarcitori vantati da parte ricorrente e relativi al periodo antecedente il quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso, e - in subordine - la decorrenza del termine di prescrizione ordinario decennale in ordine ad ogni domanda avanzata dal ricorrente.

Parte ricorrente ha successivamente rilevato << che, medio tempore, con decreto in data 28.6.2023 in favore della prof. [REDACTED] è stato emanato il provvedimento di progressione di carriera con intero riconoscimento dei benefici istanzati dalla stessa con il presente ricorso e conseguente cessazione della materia del contendere nei suoi confronti >>.

Cass. , sez. lav., 27/03/2023, n. 8672 ha affermato che << In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 d.lg. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce, tutte le volte in cui l'anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato, né l'assenza del titolo abilitante all'insegnamento esclude l'applicazione di detto principio >>.

La appena citata Cass. n. 8672/2023, in parte motiva, ha rilevato che << è parimenti noto che, secondo la contrattazione collettiva interna, ai docenti non di ruolo è destinato un trattamento deteriore sotto il profilo



dell'anzianità di servizio, che non viene computata, in quanto ad ogni assunzione la corrispondente componente del calcolo della retribuzione viene azzerata, sicché questa S.C. ha già ritenuto che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558) >>.

Ha, quindi, proseguito evidenziando << che "l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva" (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149). Il tutto necessariamente completato, quale presupposto logico giuridico dell'intero ragionamento, dall'apprezzamento della "comparabilità" tra il lavoratore a tempo determinato e quello a tempo indeterminato preso a metro di paragone ...

7.1 Quanto alla "comparabilità" si deve ritenere che la prestazione resa da un supplente, svolgendosi nelle medesime classi, scuole, materie e scansioni temporali (le ore di lezione) in cui si svolge la prestazione di un docente di ruolo risponda ai requisiti richiesti dal menzionato art. 4.

8. Nel passaggio tra le (contigue) valutazioni di comparabilità e di ricorrenza di ragioni oggettive utili a sostenere un diverso trattamento non può non osservarsi che, secondo Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter, l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non sarebbe conciliabile con la scelta del legislatore nazionale - in sede di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo - di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato; ed ancora una simile ipotesi, se risultasse verificata, comporterebbe da parte delle autorità nazionali l'organizzazione di concorsi sufficientemente



frequenti al fine di provvedere alle esigenze di assunzione, come di fatto non accade. Sicché ne conclude la Corte di Giustizia, la situazione sembra difficilmente compatibile con la tesi del governo italiano secondo cui le prestazioni dei docenti a tempo determinato sono inferiori rispetto a quelle dei docenti a tempo indeterminato assunti mediante concorso ...

9.2. La questione però qui è diversa e attiene non all'accesso ai ruoli, ma al rilievo da attribuire all'anzianità di servizio. Soccorre in proposito una constatazione di fondo, data dal fatto che, fermo quanto detto rispetto all'accesso ai ruoli, non è di regola pensabile che l'ordinamento permetta lo svolgimento della funzione docente con modalità, più o meno occasionalmente, meno efficaci o meno complete, allorquando di esso sia incaricato un supplente a tempo determinato. Affermarlo, significherebbe avallare l'idea che l'ordinamento possa essere fonte di discriminazioni ed inefficienze sul piano dei beneficiari del servizio, il che evidentemente non può essere. Al di là di quanto riguarda il buon andamento dell'organizzazione sotto il profilo all'ingresso nei ruoli, i requisiti richiesti per l'accesso alle supplenze esprimono una valutazione basilare di idoneità, del tutto discrezionale, che non tollera distinzioni sul pregio del lavoro prestato. Si vedano, sul tema, analoghi ragionamenti svolti in giurisprudenza, anche amministrativa e riepilogati da Cass. 17 giugno 2019, n. 16174, quanto alla docenza di sostegno e si veda altresì, per la ricostruzione dell'intero sistema di accesso a ruoli ed alle supplenze, in un contesto nel caso di specie particolarissimo, Cass. 11 maggio 2021, n. 12424.

9.3 La Corte di Giustizia, sul punto, non preclude ad una posizione parzialmente flessibile, in quanto essa ammette che "giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo", con richiamo anche al fatto che "l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi", in ragione della previsione da parte della "Costituzione italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione,... al suo art. 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge" (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, Motter, punto 50). Ma quanto sopra, secondo la Corte di Giustizia, potrebbe avvenire solo se la persecuzione degli "obiettivi precedentemente esaminati" si sviluppi in modo da "raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel



rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso" (punto 51). In mancanza di una tale disciplina di equilibrio, l'impianto Eurounitario osta invece - come afferma stessa pronuncia - "ad una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro" (punto 39). Tale assetto è stato già declinato nel diritto interno ed in fattispecie contigua, allorquando si è ritenuto che "il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato" (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149) >>.

Queste conclusioni non possono che essere ribadite rispetto alla vicenda qui considerata in cui, anche ad ammettere che davvero sia possibile una norma di "equilibrio" quale ipotizzata dalla sentenza Motter, una siffatta previsione non c'è e dunque il tratto differenziale - ovvero sia un diverso computo dell'anzianità per i lavoratori assunti per titoli rispetto a quelli reclutati tramite concorso pubblico - che l'Amministrazione resistente intenderebbe doversi valorizzare, è recessivo rispetto alla considerazione che il servizio reso dal docente precario e quello reso dal docente di ruolo, per quanto detto da Cass. n. 8672/2023 al punto 9.2, non possono che essere tra loro accomunati.

Conf. Corte Appello Roma, sez. lav., 08/09/2022, n. 3125, in Redazione Giuffrè 2022, 229: << In tema di ricostruzione della carriera (e conseguente determinazione del trattamento retributivo) del personale scolastico assunto con reiterati contratti a termine, il servizio pre-ruolo è a tutti gli effetti equiparabile al servizio di ruolo e deve, pertanto, essere considerato utile ai fini della ricostruzione della carriera per intero e non parzialmente, così come invece previsto dall'art. 569 del d.lgs n. 297 del 1994 >>; Cass. , sez. un., 20/07/2022, n. 22726: << Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari,



da computare all'atto dell'immissione in ruolo, anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo, prestato prima dell'immissione in ruolo, previa disapplicazione, ai fini di tale computo, dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato >>; Trib. Torino, sez. lav., 16/09/2020, n. 770, in *Redazione Giuffrè 2020*: << Nel comparto scuola, l'omessa integrale considerazione del periodo pre ruolo costituisce una discriminazione ingiustificata in danno del lavoratore precario e come tale deve essere dichiarata illegittima. Tribunale Torino, sez. lav., 16/09/2020, n. 770 >>.

Va, pertanto, dichiarato il diritto delle ricorrenti, al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato e, quindi, alle progressioni stipendiali previste per i dipendenti a tempo indeterminato; per l'effetto, il Ministero convenuto va condannato al pagamento delle differenze retributive maturate dalle ricorrenti in conseguenza dell'errata applicazione degli scatti stipendiali.

In applicazione di tali principi l'Amministrazione scolastica va condannata a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione, trattandosi di istituti che caratterizzano il lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato in maniera tale da non potere essere comparati (Cass., sez. lav., 29/12/2022, n. 38100).

Venendo alla quantificazione degli importi, va tenuto conto della intervenuta prescrizione, ritualmente eccepita, e da considerarsi incidente sui crediti relativi ai singoli aumenti; infatti l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato



ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (Cass. , 06/10/2021, n. 27021; Cass. , sez. lav., 30/01/2020, n. 2232).

Con riferimento alla decorrenza e maturazione di tale prescrizione, si rileva, intanto, che << In tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data di immissione in ruolo, poiché detto termine non poteva decorrere nel periodo antecedente non essendovi stabilità >>: Trib. Roma, sez. lav., 12/12/2019, n. 11096, in *Redazione Giuffrè 2020*; quindi, essa decorre per ognuna delle ricorrenti dalla data di immissione in ruolo.

Va, poi, fatto riferimento alla data di notifica del ricorso introduttivo; infatti, a mente dell'art. 2943 c.c., l'effetto interruttivo scaturisce dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio, la norma presupponendo la conoscenza o la conoscibilità dell'atto, ex artt. 1333,1335 c.c., da parte del destinatario; in altri termini, è alla recettizietà della domanda giudiziale che sono ricollegati gli effetti sostanziali (Trib. Pisa, 01/10/2020, n. 859, in *Redazione Giuffrè 2020*; Cass. 23/09/2022, n. 27944 precisa che il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto).

Nel caso in esame, parte ricorrente ha depositato le prove dell'avvenuta notifica in data 16.08.2021; con la conseguenza che opera la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti precedenti al 16.08.2016, e decorrenti dalla data di immissione in ruolo, ove precedente al 16.08.2016.

Nei termini innanzi indicati il ricorso risulta fondato e va, accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, tenendo altresì conto che non è stata espletata attività istruttoria (la liquidazione spese è comprensiva



anche della posizione [REDACTED] [REDACTED] per la quale l'Amministrazione convenuta verte in una posizione di soccombenza virtuale).

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 462/2021 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla ricorrente [REDACTED];

con riferimento alle altre ricorrenti **accoglie** il ricorso nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, **disapplica** i decreti di ricostruzione di carriera; **dichiara** il diritto delle stesse al riconoscimento della progressione di carriera e degli scatti di anzianità considerando l'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, e **condanna** il Ministero convenuto al pagamento degli incrementi stipendiali maturati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, nei limiti della eventuale prescrizione decorsa secondo le precisazioni di cui in parte motiva;

condanna il Ministero convenuto al rimborso in favore delle ricorrenti delle spese di lite, che liquida nella somma complessiva di € 8.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %.

Siracusa, 13/01/2025

Il Giudice
dott. Luca Gurrieri

